



## REGOLAMENTO PERIFERICO

### Art. 1 – L'ASSEMBLEA REGIONALE E/O PROVINCIALE

- 1) L'Assemblea Regionale o Provinciale è indetta dal relativo Comitato e convocata dal Presidente Regionale o Provinciale, salvo i casi statutariamente previsti. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione.
- 2) Le Assemblee regionali e provinciali sono:
  - a) Ordinaria;
  - b) Straordinaria.
- 3) L'Assemblea Regionale o Provinciale è costituita dai Presidenti o dai loro delegati delle ASD affiliate, dai soci effettivi aventi diritto di voto al momento della convocazione, aventi rispettivamente sede legale nella regione o nella provincia.
- 4) L'assemblea regionale o provinciale ordinaria si riunisce entro il 31 marzo di ogni anno.
- 5) All'Assemblea Regionale o Provinciale partecipano con diritto di voto i soci effettivi, o loro delegati delle ASD affiliate, e regolarmente tesserati alla FKI.
- 6) Possono partecipare alle Assemblee regionali e provinciali, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio Federale, e tutte le ASD affiliate FKI.
- 7) L'assemblea regionale o provinciale ordinaria:
  - a. approva i bilanci consuntivo e preventivo;
  - b. elegge, alla scadenza del mandato quadriennale, con votazioni separate e successive ed a scrutinio segreto: il Presidente Regionale o Provinciale, il Consiglio Regionale o Provinciale;
  - c. approva l'attività svolta nell'anno precedente e gli indirizzi programmatici;
  - d. delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
- 8) L'assemblea regionale o provinciale straordinaria si riunisce su iniziativa del relativo Comitato, quando lo stesso lo ritenga necessario o nelle ipotesi previste nel presente articolo.

L'assemblea regionale o provinciale straordinaria deve essere convocata e celebrata entro novanta giorni se richiesta:

  - a. dalla metà più uno dei soci effettivi affiliati nella regione o provincia, e aventi diritto di voto
  - b. dalla metà più uno dei Componenti del Consiglio Regionale o Provinciale.

L'assemblea regionale o provinciale straordinaria:

  - a. elegge con votazioni separate e successive, nelle ipotesi (previste nel presente statuto) di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente Regionale o Provinciale e l'intero Consiglio o singoli Componenti dello stesso venuti a mancare per qualsiasi motivo;
  - b. delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno
- 9) La comunicazione di convocazione può essere effettuata a mezzo lettera, fax, posta elettronica, pubblicazione sul sito internet del Comitato, o altri mezzi idonei ad assicurare la certezza della ricezione, a tutti gli aventi diritto a parteciparvi, almeno quindici giorni prima della data fissata, e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e dell'ordine del giorno dei lavori. Copia della convocazione deve essere inviata anche alla Segreteria Federale.
- 10) La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote associative preclude il diritto di partecipare alle assemblee regionali e provinciali. E' altresì preclusa la partecipazione alle assemblee regionali e provinciali a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.



11) I soci effettivi delle asd e/o associazioni possono delegare a rappresentarli un altro socio effettivo tesserato dello stesso ente, ovvero altro tesserato di altro ente purché della stessa regione o provincia. I soci effettivi o loro delegati dello stesso ente affiliato possono avere una delega di altro ente. I delegati di altro ente affiliato possono avere una sola delega.

12) L'assemblea regionale o provinciale (ordinaria e straordinaria) è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto e in seconda convocazione, un'ora dopo, qualunque sia il numero degli aventi diritto di voto presenti. Tutte le deliberazioni delle assemblee sono prese a maggioranza dei voti. Ogni ente affiliato ha diritto ad un solo voto. Nel caso di elezioni ogni avente diritto di voto potrà esprimere una sola preferenza per ogni carica.

13) Nei casi in cui non sia costituito il Comitato regionale o provinciale, l'eventuale Delegato Regionale o Provinciale non ha obbligo di convocazione delle assemblee, salvo disposizioni del Consiglio Federale per particolari motivi.

14) Il Presidente regionale o provinciale, i componenti dei relativi Comitati, i candidati a cariche elettive (nelle assemblee elettive), partecipano alle assemblee con solo diritto di parola e non possono rappresentare enti affiliati, né direttamente né per delega.

15) L'elenco degli aventi diritto di voto e relativi dettagli è comunicato dalla Segreteria Federale.

16) Per quanto non contemplato vige per analogia quanto previsto per le assemblee nazionali, nonché eventuali regolamenti di attuazione.

## **Art. 2 – IL COMITATO REGIONALE E/O PROVINCIALE**

1) Il Consiglio Federale, indipendentemente dal numero di associazioni e/o ASD affiliate nel territorio, qualora non ritenga opportuna l'istituzione di Comitati, provvederà alla nomina di Delegati Provinciali o Regionali.

2) I Comitati Regionali possono essere istituiti dal Consiglio Federale qualora operino nel proprio ambito territoriale almeno 3 enti affiliati. Il Comitato Regionale è composto dal Presidente e da due a quattro consiglieri (su delibera dell'assemblea).

3) I Comitati Provinciali possono essere istituiti dal Consiglio Federale, qualora si ravvisasse l'esigenza di avere una maggiore rappresentatività della Federazione a livello territoriale e operino nel proprio ambito territoriale almeno 2 enti affiliati.

4) Il Comitato Provinciale è composto dal Presidente e da due a quattro consiglieri (su delibera dell'assemblea).

5) Alla prima riunione, tra i componenti viene eletto il Vice Presidente.

6) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza, dimissioni, impedimenti temporanei o decadenza.

7) Le riunioni del Comitato Regionale o Provinciale sono validamente costituite se presenti almeno la maggioranza dei componenti. Nelle votazioni, in caso di parità, il voto del Presidente vale il doppio.

8) Per la convocazione dei Comitati, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza ed integrazione, valgono le norme sul Consiglio Federale del presente regolamento.

9) I componenti dei Comitati che, salvo casi di forza maggiore, non siano presenti alle adunanze per tre volte consecutive, decadono automaticamente. L'eventuale assenza deve essere comunicata e motivata per iscritto.



10) Il Comitato Regionale o Provinciale attua le linee programmatiche indicate dalla rispettiva assemblea, dall'assemblea nazionale e dal Consiglio Federale. E' l'organo esecutivo, di programmazione e amministrazione della FIK nel territorio di competenza, in conformità agli indirizzi del Consiglio Federale, dello statuto e dei regolamenti.

11) Il Comitato Regionale o Provinciale si riunisce almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente (ovvero ne facciano richiesta la maggioranza dei suoi componenti) e i suoi compiti sono:

- a. definisce gli eventuali incarichi dei propri componenti;
- b. può nominare commissioni tecniche, di studio ed organizzative;
- c. indice le assemblee;
- d. programma ed organizza le attività a favore degli associati, secondo gli indirizzi dell'assemblea, in conformità alle normative e deliberati nazionali;
- e. stabilisce forme di collaborazione e/o di partecipazione con organismi esterni, previa autorizzazione del Consiglio Federale;
- f. cura i rapporti con le istituzioni pubbliche locali per la promozione dell'attività federale;
- g. cura l'amministrazione e predispone i rendiconti economico-finanziari preventivo e consuntivo, portandoli all'approvazione dell'assemblea entro i tempi fissati dal presente regolamento;
- h. delibera su ogni altro compito, su delega del Consiglio federale.

12) Il Comitato Regionale o Provinciale è autonomo nella gestione amministrativa-contabile nel suo ambito territoriale, con facoltà di rilasciare quietanze e contrarre obblighi contrattuali. Può pertanto aprire conti correnti postali o bancari (a firma del Presidente e/o suo delegato) effettuando versamenti ed emettendo i relativi assegni.

13) Il Comitato Regionale e Provinciale ha l'obbligo di inviare annualmente al Consiglio Federale (entro il 15 aprile) copia dei bilanci preventivo e consuntivo (quest'ultimo comprensivo dell'inventario dei beni), allegando altresì copia del verbale di approvazione dell'Assemblea.

14) Il Comitato Regionale e Provinciale risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal suo legale rappresentante o dai suoi aventi causa, senza impegnare gli altri livelli dell'associazione.

15) Per quanto non contemplato valgono per analogia e per quanto applicabili le disposizioni in vigore per il Consiglio Federale dal presente regolamento, nonché eventuali regolamenti di attuazione.

### **Art. 3 – II PRESIDENTE REGIONALE E/O PROVINCIALE**

1) Il Presidente Regionale o Provinciale presiede il rispettivo Comitato e lo rappresenta legalmente nei confronti dei terzi sia interni che esterni, firma convenzioni e accordi e impegna il rispettivo Comitato al rispetto delle obbligazioni assunte. Il Presidente Regionale o Provinciale è direttamente responsabile e risponde in proprio di tutte le somme ricevute a qualsiasi titolo.

2) Il Presidente Regionale o Provinciale:

- a. è il legale rappresentante del Comitato regionale o provinciale;
- b. convoca e presiede l'Assemblea ed il Comitato Regionale o Provinciale;
- c. rappresenta il Comitato Regionale o Provinciale nei rapporti pubblici al proprio livello territoriale;
- d. cura l'esecuzione delle delibere del rispettivo Comitato;
- e. adotta in via d'urgenza le delibere di competenza del rispettivo Comitato che debbono essere approvate nella prima riunione successiva del Comitato medesimo;



- f. cura l'amministrazione del patrimonio regionale o provinciale;
  - g. può conferire deleghe per l'esecuzione di atti amministrativi di sua competenza o specifici;
  - h. può avvalersi della collaborazione – a particolari fini – di persone qualificate in determinati settori;
  - i. pone in essere tutte le iniziative idonee a promuovere la diffusione degli sport previsti dalla FKI nel territorio di propria competenza
  - j. svolge funzioni analoghe a quelle del presidente nazionale quando compatibili
- 3) Per quanto non contemplato valgono per analogia e per quanto applicabili le disposizioni in vigore per il Presidente Nazionale dal presente regolamento, nonché eventuali regolamenti di attuazione.

#### **Art. 4 – IL DELEGATO REGIONALE E/O PROVINCIALE**

- 1) Il Delegato Regionale o Provinciale, che assume le stesse funzioni e compiti dei Comitati, è sottoposto alla vigilanza del Consiglio Federale e quant'altro previsto dal presente regolamento.
- 2) Il Delegato Regionale o Provinciale è direttamente responsabile e risponde in proprio di tutte le somme ricevute a qualsiasi titolo.
- 3) Il Consiglio Federale, anche su richiesta del Delegato, potrà nominare uno o più collaboratori per il miglior espletamento dei compiti assegnati.
- 4) Il Delegato deve presentare annualmente al Consiglio Federale una dettagliata relazione (morale, organizzativa e finanziaria) circa l'esito del suo mandato, per consentire di effettuare le opportune valutazioni e di adottare gli opportuni provvedimenti.
- 5) Per quanto non contemplato valgono per analogia e per quanto applicabili le disposizioni in vigore per i Comitati e Presidenti Regionali e Provinciali dal presente regolamento, nonché eventuali regolamenti di attuazione.

Approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 20 aprile 2017